

Prot. n. 2014/ /giochi/BNG

Decadenza dalla concessione n. 228/08/R del 13/10/2008, in titolarità della Bingo Spot srl in Via Val Bogna, 8 - c.a.p. 20157 Milano.

Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 23 quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane;

Visto il Decreto ministeriale 8 novembre 2012 concernente il “trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incorporata nell'Agenzia delle dogane”;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 – serie generale – del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Vista la convenzione di concessione per il gioco del bingo n. 228/02 sottoscritta dalla Bingo Spot srl in data 5 settembre 2002 nel locale sito in Milano Via Val Bogna, 8 - c.a.p. 20157 , nonché la convenzione di rinnovo n. 228/08/R del 13 ottobre 2008;

Vista la polizza fideiussoria rilasciata, “a prima richiesta” dalla Finworld S.p.A. in data 13 ottobre 2008 con decorrenza 5 settembre 2008 a favore dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi convenzionali;

Visto l’art. 38, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 che esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni

- alla lett. e) tutti coloro che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
- alla lett. f) tutti coloro che secondo motivata valutazione dell’amministrazione concedente hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni ad essa affidate o che hanno commesso un grave errore nell’esercizio della loro attività professionale;
- alla lett. i) tutti coloro che hanno commesso gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti.

Visti l’art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e l’art. 13, comma 1, lett. a) della convenzione che prevedono “*la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l’attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara*”;

Visti l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e l’art. 13, comma 1, lett. c) della convenzione di concessione che comminano la decadenza dalla concessione in caso di accertamento di gravi irregolarità amministrative o del mancato rispetto degli obblighi fiscali;

Visti l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M. n. 29/2000 e l’art. 13, lett. b) della convenzione di concessione che prevedono la decadenza in caso di interruzione dell’attività per cause non dipendenti da forza maggiore;

Visto l’art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione che prevede l’obbligo del concessionario di “*corrispondere ai prestatori d’opera dipendenti gli stipendi, i salari e le indennità di licenziamento*” e di “*adempiere alle prescrizioni di legge in materia di assicurazioni sociali ed obblighi previdenziali, nonché ad ogni altro obbligo previsto per i datori di lavoro*”;

Vista la nota del 5 settembre 2013, prot. 2013/20836/giochi/BNG con la quale la scrivente ha contestato alla Bingo Spot s.r.l. la mancata trasmissione dei dati di gioco nei giorni del 13/03/2013, dal 18/03/2013 al 30/03/2013, del 17/06/2013, dal 07/07/2013 al 31/08/2013, chiedendo di provvedere con la massima urgenza all’invio dei dati stessi, alla quale richiesta la Società non solo non ha ottemperato ma ha continuato a non trasmettere i dati di gioco anche per il periodo successivo al 31 agosto;

Visto che sebbene codesta società in data 12 giugno 2013 abbia trasmesso la nota dell’INPS, prot. 0571 del 04/04/2013 di accoglimento della richiesta di rateazione, sia pure per un importo di € 4.858,00, dall’ultimo Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall’INPS in data

13/09/2013, risultano ancora debiti nei confronti dell'INAIL per un importo di € 2,741,12 e nei confronti dell'INPS per un importo di € 115.609,37;

Visto che la Società in questione non ha presentato, in ossequio alle disposizioni dettate con circolare del 17 settembre 2013, l'istanza per l'effettuazione della necessaria verifica funzionale propedeutica all'avvio del gioco secondo le modifiche apportate dal decreto 4 luglio 2012, alle specifiche tecniche ed alle modalità di colloquio tra il sistema di controllo centralizzato del gioco del bingo ed il sistema di elaborazione del concessionario come modificate con i decreti 27 dicembre 2012 e 14 febbraio 2013;

Visto che le violazioni suindicate in ragione della loro natura e gravità rilevano anche ai fini della capacità professionale del concessionario tanto da escludere l'affidabilità e la professionalità di quest'ultimo facendo, peraltro, venire meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione concedente;

Vista la nota del 30 ottobre 2013 con la quale il Liquidatore Sociale della Bingo Spot s.r.l. richiedeva alla Scrivente di voler autorizzare un periodo di sospensione dell'attività di raccolta del gioco del Bingo, al fine di poter individuare un diverso locale dove esercitare l'attività stessa a causa della perdita della disponibilità dell'immobile ove esercitava l'attività di raccolta del gioco del Bingo, essendo incorsa in gravi difficoltà economiche ed essendo peraltro venuto a scadenza il contratto di locazione al 31/01/2013;

Visto che con nota del 5 novembre 2013, prot. 2013/31753/giochi/BNG, ricevuta in data 6 novembre 2013, è stato avviato il procedimento di decadenza dalla concessione per la violazione dell'art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 29/2000, dell'art. 3, comma 5, lettere *b)*, *e)* ed *h)* e dell'art. 13, comma 1, lett. *c)* della convenzione di concessione n. 228/08/R, rinnovata in data 13 ottobre 2008, così come ostensivamente indicato nella nota stessa;

Visto che la società non ha presentato memorie scritte né documenti entro trenta giorni dal ricevimento della stessa;

Vista la nota del 14 novembre 2013, prot. n. 2013/33468/giochi/BNG con la quale la Scrivente ha contestato che la mancanza della disponibilità del locale fa venire meno un elemento essenziale alla prosecuzione del rapporto concessorio e che la società Bingo Spot s.r.l. non trasmette i dati di gioco dal 7 luglio 2013, non acquista cartelle dal 16 luglio 2013 ed ha maturato cospicui debiti contributivi sia nei confronti dell'I.N.P.S. che dell'I.N.A.I.L., violando così ripetutamente il regolamento di gioco del Bingo;

Visti tutti gli atti istruttori;

Considerato che le numerose, gravi e reiterate violazioni della normativa generale e delle clausole convenzionali commesse dalla società Bingo Spot s.r.l. hanno menomato il rapporto fiduciario con l'Amministrazione concedente e hanno fatto venire meno i requisiti di attendibilità, solvibilità e professionalità della società medesima;

Dispone

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, della concessione, per i motivi esposti sia nelle premesse della presente disposizione che nella comunicazione di avvio del procedimento sopra citata, che negli atti successivi, nei confronti della Bingo Spot s.r.l. la decadenza dalla convenzione di concessione per il gioco del bingo n. 228/08/R del 13 ottobre 2008, nel locale sito in Milano (MI), Via Val Bogna, 8 - c.a.p. 20157.

Per i motivi indicati in premessa, si rende esecutibile l'intero importo della cauzione, pari ad € 516.456,89 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/89), prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, con atto di fideiussione del 13 ottobre 2008 con decorrenza 5 settembre 2008 rilasciato da Finworld S.p.A., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi convenzionali.

L'importo da acquisire tramite l'incameramento della garanzia e per l'eccedenza a mezzo di iscrizione a ruolo nei confronti della società di cui alle premesse, a titolo di mancati introiti erariali è stato determinato considerando che:

- la Bingo Spot nell'anno 2012 ha incassato complessivamente € 4.098.933,00 pari ad un incasso medio mensile di € 341.578,00 corrispondente ad un prelievo erariale ed ad un compenso per il controllore centralizzato del gioco (12% mensili) pari ad € 40.989,00; la stessa Società nel primo semestre del 2013 ha incassato € 1.816.070 pari ad un incasso medio mensile di € 302.678,00 per un prelievo ed un compenso per il controllore medi di € 36.321,00;
- la media mensile degli introiti erariali come sopra stimati $((40.989,00 + 36.321,00) / 2)$ è pari ad € 38.655,00;
- l'anticipata cessazione dell'attività oggetto di concessione di 13,5 mesi rispetto alla scadenza convenuta (4 settembre 2014) determina un mancato introito erariale di € 521.842,00 $(38.655,00 \times 13,5 \text{ mesi di inattività})$.

Avverso la presente disposizione, pubblicata sul sito istituzionale www.aams.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE
Roberto FANELLI

